



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LGS/adv

Roma, 16 maggio 2025

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Foggia**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 8/2025 – Incompatibilità – Trasferimento nella sezione speciale di professionista iscritto nella sezione A dell'Albo, in servizio come docente di ruolo presso un istituto scolastico statale, nonché iscritto all'Ordine degli Avvocati.

Con il quesito pervenuto lo scorso 28 gennaio l'Ordine chiede se un iscritto alla Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, attualmente in servizio come docente di ruolo in diritto ed economia presso un istituto scolastico statale, nonché iscritto all'Ordine degli Avvocati, possa chiedere di trasferire la propria posizione professionale nella sezione dell'Albo riservata ai non esercenti. L'iscritto ha rappresentato di esercitare, compatibilmente con i vincoli del pubblico impiego e previa autorizzazione del Dirigente scolastico, la sola attività forense, in virtù del principio di esclusività cui è soggetto il personale docente di ruolo.

Innanzitutto, occorre premettere che il servizio di risposta ai quesiti Pronto Ordini non è volto a risolvere specifiche questioni concrete, rimesse all'autonoma ed esclusiva valutazione degli Ordini, ma finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale. Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniranno di seguito alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.

Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie sussistono i seguenti elementi di rilievo:

- il D.lgs. n. 139/2005 (Ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) vieta l'iscrizione nell'Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione (art. 4, co. 3);

- l'art. 18, co. 1, *lett. a*), della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense¹) consente agli avvocati la contestuale iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (co. 1, lett. a)²;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico del pubblico impiego), richiamando l'art. 508, co. 15, del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, consente quanto ivi previsto per il personale docente scolastico in merito alla facoltà di esercitare libere professioni - sempre che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio - previa autorizzazione del direttore didattico o del preside³.

Nel caso di specie l'autorizzazione, come sopra rappresentato, è stata concessa unicamente per l'attività forense, con esclusione di ulteriori esercizi professionali.

Alla luce delle suddette considerazioni, si ritiene che l'iscritto, cancellatosi dalla sezione ordinaria dell'Albo in esito al mancato rilascio della sopraindicata autorizzazione prevista dalla normativa di riferimento, abbia facoltà di richiedere l'inserimento nell'elenco speciale dei non esercenti.

Resta inteso che ogni determinazione in merito alla posizione del richiedente compete al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni normative regolamentari vigenti.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio

¹ Si precisa che la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che reca la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge n. 202/2024, pur apportando modificazioni alla Legge n. 247/2012, non ha inciso sulla disciplina dell'incompatibilità.

² Il citato articolo stabilisce, altresì, per gli avvocati il divieto di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, anche se con orario di lavoro limitato (art. 18, co. 1, lett. d) salvo specifiche eccezioni tassativamente indicate dal successivo art. 19. In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 19, il divieto non opera per le sole ipotesi di insegnamento o di ricerca in materie giuridiche, nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici. Tale esclusione dell'incompatibilità, tuttavia, non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore del d.lgs. 247/2012 (2 febbraio 2013), per i quali restano ferme le disposizioni dell'art. 3, co. 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ss.mm.

³ Vd. art. 508, co. 15, D.lgs. n. 297/1994: "*Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.*"

Dal tenore e dalla *ratio* della disposizione, rinvenibile nella necessità di (valutare requisiti atti a) garantire che l'esercizio dell'attività professionale non pregiudichi l'attività di docente e la compatibilità con l'orario di insegnamento e di servizio, deve ritenersi che la richiesta di autorizzazione sia riferibile alle prestazioni rientranti nell'alveo di una singola professione.